

**Cucchi Luigi.** Io ho udito le spiegazioni che mi ha dato l'onorevole relatore, circa quell'inciso che si riferisce al regolamento 24 gennaio 1870.

È noto anche a me che la magistratura suprema, soltanto sulla questione, se dovevansi o meno includere nella tassa anche le professioni, unicamente per questo, ebbe a pronunziare la sua sentenza.

Ma a me pare strano ad ogni modo che il Parlamento mentre sta facendo la legge debba accogliere, così con una timida e modesta forma qual'è quell'inciso, ciò che venne giudicato dalla magistratura, ed allora piuttosto vorrei si trovasse un'altra forma più decisa per dichiarare che quel regolamento è una legge. Noi verremo a trovarci in questa condizione in Italia, e per parte mia tengo a rilevarlo, che avremo delle leggi come è questa 11 agosto del 1870, la quale sebbene in termini affatto generici affidi ad un regolamento le norme per la relativa applicazione, pure quel regolamento dovrebbe aver forza di legge, mentre altri regolamenti aventi la identica genesi di questo non avrebbero lo stesso valore.

Io non ho nulla da aggiungere se la Commissione non vuol togliere quell'inciso, e nemmeno farò una proposta formale.

Ma ripeto che non è necessario, se il regolamento è legge, dirlo con quella forma.

D'altronde, io non so perchè allora all'articolo 30 ci proponiamo di fare un nuovo regolamento per l'applicazione della presente legge.

Io tengo soltanto a che sia rilevato quanto ho detto e per questo ho creduto mio dovere di parlare.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io non so se arriverò a convincere l'onorevole Cucchi, ma la questione mi pare molto semplice.

Il potere esecutivo ha sempre diritto di fare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi. Questi regolamenti sono variabili per opera dello stesso potere esecutivo.

Ma vi sono dei casi in cui il Parlamento delega al potere esecutivo la facoltà speciale di determinare alcune cose per regolamento, di determinare i massimi e minimi, certe modalità e certe penali od altre materie speciali. Ed allora, quando il potere esecutivo ha fatto uso delle facoltà avute dal Parlamento, non può più modificare il suo regolamento perchè ha esercitata una facoltà delegatagli. Ora questo è appunto il caso del rego-

lamento citato del 1870: la legge del dazio consumo regolò parecchie materie, ma lasciò poi al potere esecutivo di regolarne alcune altre. Il regolamento fu fatto, ed evidentemente esso ha forza di legge. E ciò ha pure dichiarato l'autorità giudiziaria, non potendosi confondere questo con tutti gli altri regolamenti che fa il Governo per l'esecuzione delle leggi. Dico ciò per chiarir la questione legale in sè stessa; del resto poi è indifferente per la buona economia della legge lo aggiungere od il togliere le parole "avente forza di legge."

**Presidente.** Alla tabella unita all'articolo l'onorevole Zucconi ha proposto una modificazione, alterando le diverse classi, ossia conservando le tre prime come le ha proposte la Commissione e cambiando la quarta, la quinta e la sesta ed aggiungendone una settima, e ciò nell'intento di rendere meno sensibile la tassa nei piccoli comuni.

La Commissione accetta questa tabella?

**Fagioli, relatore.** No!

**Presidente.** Il Ministero?

**Magliani, ministro delle finanze.** Neppure.

**Presidente.** Vi sono poi un emendamento Salandra, lettera *b*, ed un emendamento Marcora e Vigoni, accettato.

Io, dunque, comincio dal mettere a partito l'emendamento dell'onorevole Zucconi che vuole si modifichi la tabella che sta unita all'articolo 19 in modo che la 1<sup>a</sup> categoria, la 2<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> rimangano come sono, la 4<sup>a</sup> categoria da 10,000 a 20,000 abitanti sia ridotta a lire 200, la 5<sup>a</sup> da 5000 a 10,000 abitanti a lire 150, la 6<sup>a</sup> da 2000 a 5000 abitanti a lire 100, e poi aggiunge una 7<sup>a</sup> categoria di comuni non eccedenti i 2000 abitanti a lire 50.

Come ho già dichiarato, la proposta dell'onorevole Zucconi mira a fare una gradazione più estesa, e perciò a diminuire il massimo.

L'onorevole Zucconi, mantenendo il suo emendamento, lo metto a partito.

(Dopo prova e controprova è respinto).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Salandra al paragrafo *b*, dove è detto, il massimo adottato nei regolamenti dei singoli comuni potrà essere raddoppiato per gli esercizi e vendite al minuto di vino e di bevande spiritose, egli propone di sopprimere le parole: *di vino*.

Pongo a partito questo emendamento, la soppressione cioè delle parole: *di vino*.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento sostitutivo degli ono-